



Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Sezione CIVILE – area commerciale

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE EX ART. 70 C.C.I.I.

Nel proc. **N. 25 2024 PU**

IL GD

-visto il ricorso ex art. 67 c.c.i.i. depositato nell'interesse di ANGELA RAFFAELLA BELGIOVINE, CF BLGNLR68P56A669S;

-esaminati gli atti;

- osservato che sono state espletate le formalità di cui all'art. 7°, 1°, 2° e 3° comma, c.c.i.i.;

- rilevato che sono state proposte osservazioni;

- considerato che parte ricorrente:

a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;

b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;

c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione dei professionisti di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70 7° comma, c.c.i.i. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;

- considerato, quanto all'elemento temporale (contestato da BNL anche sotto il profilo della convenienza) che seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla



materia del sovraindebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accoglibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (cfr. in tal senso, Tribunale Reggio Calabria, 27/03/2018, in Pluris/Cedam, 2018); in particolare, è condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, non può che supplire la interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale a fronte delle valutazioni di convenienza economica del creditore);

- rilevato che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012 e del c.c.i.i., ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore;

- viste le osservazioni del creditore ipotecario Altea e considerato al riguardo che parte ricorrente ha spiegato che la stima OMI invocata da parte creditrice non dà conto attendibile del reale valore di mercato in quanto l'immobile è posto a ridosso di un cavalcavia che è stato al centro all'epoca della sua realizzazione di numerose contestazioni anche di natura giudiziale poiché tutti gli immobili posti ai lati o al di sotto di esso hanno subito un decremento di valore rispetto al valore iniziale; anzi alcune attività poste al di sotto dello stesso ponte sono state costrette a chiudere; le finestre dell'immobile della ricorrente si affacciano proprio sul ponte tanto da poter quasi toccare le macchine in transito; infine si evidenzia la necessità di un'importante manutenzione che la Belgiovine e il marito non sono riusciti ad osservare nel tempo per le difficoltà economiche;

- viste le osservazioni del condominio e considerato che le medesime si incentrano esclusivamente sulla inopportunità della falcidia in sé ed appare pertanto generica;

- viste infine le precisazioni avanzate da Agenzia delle Entrate – Riscossione, si osserva che i gestori, preso atto dell'intervenuta trascrizione di ipoteca in data 13.11.2023 sull'immobile della Belgiovine, d'intesa con la debitrice, propongono, rispetto al piano di ristrutturazione presentato, l'anticipazione dei pagamenti da eseguirsi nei confronti dell'Agente della Riscossione subito dopo la soddisfazione del creditore Altea SPV S.p.a. con le medesime modalità ed importi indicati nel piano; quanto alle precisazioni di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale BAT, la debitrice propone, ad integrazione del proposto piano, il pagamento di € 2.497,80 mediante n. 24 rate di euro 100,00 ed una rata finale di euro 97,80 da eseguirsi dopo il pagamento delle somme dovute agli advisors;

P.Q.M.

Omologa il piano come modificato in data 3.4.2024 (in atti) su proposta OCC;



dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del tribunale, depurata dei dati sensibili;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani 27/05/2024

Il GD
dott. Rana Giuseppe

